



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato n. 3 alla Delib.G.R. n. 38/12 del 30.9.2014

**DISCIPLINA DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SOMMARIO

DEFINIZIONI	3
ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO.....	6
ART. 2 ACCESSO E UTILIZZO DEL SISTEMA E DEGLI STRUMENTI DI ACQUISTO	7
ART. 3 GESTORE DEL SISTEMA.....	8
ART. 4 AMMINISTRAZIONI E PUNTI ORDINANTI.....	8
ART. 5 PUNTI ISTRUTTORI.....	10
ART. 6 OPERATORI ECONOMICI E LEGALE RAPPRESENTANTE.....	10
ART. 7 L'ISCRIZIONE AL SISTEMA DI E-PROCUREMENT	11
ART. 8 CONSERVAZIONE E TENUTA DELL'ACCOUNT	12
ART. 9 EFFETTI DELL'USO DELL'ACCOUNT E DELLA FIRMA DIGITALE	13
ART. 10 LA REGISTRAZIONE AL SISTEMA DELLE AMMINISTRAZIONI E DEI RELATIVI PUNTI ORDINANTI.....	14
ART. 11 L'ISCRIZIONE AL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DEI FORNITORI E DEI RELATIVI LEGALI RAPPRESENTANTI	15
ART. 12 REGOLE COMUNI ALLE AMMINISTRAZIONI E OPERATORI ECONOMICI	16
ART. 13 DICHIARAZIONI RILASCIATE IN SEDE DI REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE, AGGIORNAMENTO E MODIFICA	18
ART. 14 SOSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E RINNOVO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO	20
ART. 15 DURATA, PENALI, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA ISCRIZIONE	21
ART. 16 COMUNICAZIONI.....	21
ART. 17 SISTEMA INFORMATICO E REGISTRAZIONI DI SISTEMA	22
ART. 18 NORMATIVA APPLICABILE	23
ART. 19 MANLEVA	23
ART. 20 MODIFICHE DEL PRESENTE ATTO.....	24
ART. 21 DISCIPLINA DI CONDOTTA	24
ART. 22 ACCESSO AGLI ATTI	24
ART. 23 CONCILIAZIONE PRESSO LA CCIAA.....	25
ART. 24 FORO COMPETENTE	25
ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	25



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DEFINIZIONI

Ai sensi del presente atto, si intende per:

Iscrizione: il risultato del procedimento che consente l'accesso e la partecipazione al sistema di e-procurement e l'utilizzo dei relativi strumenti di acquisto da parte degli operatori economici accreditati al sistema informatico;

Registrazione: il procedimento che consente l'accesso e la partecipazione al sistema di e-procurement e l'utilizzo dei relativi strumenti di acquisto da parte delle Amministrazioni accreditate al sistema informatico;

Regione: il Servizio Provveditorato della Direzione generale enti locali e finanze, individuato ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 2/2007, così come modificata dall'art. 1 comma 9 della L.R. n. 3/2008, e ai sensi dell'art. 1 comma 31 della L.R. n. 7/2014;

Chiavi di accesso al sistema: la username e la password che identificano gli utenti del sistema e consentono loro di interagire con il sistema stesso;

Operatori economici: i fornitori che offrono, in forma singola o raggruppata, beni e/o servizi nell'ambito del sistema di *e-procurement*;

Punto Ordinante: l'utente autorizzato ad impegnare la spesa per conto dell'Amministrazione di appartenenza per l'acquisto di beni e servizi e legittimato a perfezionare i contratti derivanti dall'utilizzo di strumenti telematici per i quali richiede la registrazione;

Punto Istruttore: l'utente che, previa registrazione richiesta da un Punto Ordinante, è legittimato a svolgere una serie di attività nell'ambito del sistema di *e-procurement*;

Rappresentanti delle Amministrazioni: il Responsabile del Procedimento, i Punti ordinanti ed i Punti istruttori;

Elenco operatori economici: l'elenco dei fornitori di beni e servizi della Regione Sardegna di cui alle Delibere della Giunta regionale n. 9/28 del 23 febbraio 2012 e n. 5/20 dell'11 febbraio 2014;

Amministrazione/amministrazione aggiudicatrice: ogni ente legittimato ad effettuare acquisti attraverso il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Autonoma



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

della Sardegna, di cui all'art. 9 della L.R. n. 2/2007, così come modificata dall'art. 1 comma 9 della L.R. n. 3/2008, e ai sensi dell'art. 1 comma 31 della L.R. n. 7/2014 ;

Utenti: i soggetti – rappresentanti delle Amministrazioni e dei fornitori legittimati all'utilizzo del sistema.

Documenti degli strumenti di acquisto: l'insieme della documentazione relativa alla disciplina di ciascuno specifico strumento di acquisto, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il bando di volta in volta rilevante e i relativi allegati - il Capitolato tecnico, le condizioni generali di contratto, le presenti direttive - le indicazioni e le istruzioni inviate agli operatori iscritti registrati e/o pubblicate sul portale, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la registrazione, l'iscrizione, l'accesso e l'utilizzo dello strumento di acquisto nel sistema di e-procurement da parte dei soggetti a ciò legittimati;

Strumenti di acquisto: le convenzioni, le procedure informatizzate, il mercato elettronico, gli accordi quadro, il sistema dinamico di acquisizione, le RdO, le aste elettroniche e qualsiasi altra modalità di approvvigionamento messo a disposizione delle Amministrazioni attraverso il sistema di e-procurement Sardegna CAT dalla Regione Autonoma della Sardegna, per l'acquisto di beni e servizi nel rispetto della normativa applicabile;

Firma Digitale: firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

Operatore economico iscritto: il fornitore che ha concluso con successo il processo di iscrizione al sistema di *e-procurement*;

Mercato Elettronico: mercato digitale nel quale le Amministrazioni possono effettuare acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, nel rispetto della normativa prevista per l'approvvigionamento di beni e servizi in conformità a quanto previsto dall'art. 328 del D.P.R. 207/2010;

Richieste di offerta (RdO): l'invito emesso a proporre un'offerta da un'Amministrazione rivolta ai fornitori iscritti al Mercato Elettronico;

Proposta (Offerta): la proposta contrattuale inviata dall'operatore economico iscritto a seguito di invito ad una RdO;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Ordinativi di fornitura: contratto che impegna l'operatore economico aggiudicatario a fornire beni e servizi a Pubbliche Amministrazioni registrate, ai prezzi ed alle altre condizioni previste nelle convenzioni-quadro, mediante semplici emissioni operate dal punto ordinante;

Gestore del Sistema: è il soggetto incaricato di controllare i principali parametri di funzionamento del sistema;

Responsabile del Procedimento di iscrizione: il soggetto, designato ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del codice dei contratti pubblici, che provvede alla risoluzione di tutte le questioni, anche tecniche, inerenti l'iscrizione, ferma restando la competenza delle singole Amministrazioni contraenti in ordine alla necessità di nominare il responsabile del procedimento relativamente a ciascuna procedura di acquisto e al relativo contratto di fornitura;

Registrazione alle funzionalità del sistema: il risultato della procedura che consente l'accesso e l'utilizzo del sistema da parte del responsabile del procedimento e delle Amministrazioni;

Registrazioni di sistema: le risultanze degli archivi elettronici contenenti gli atti, i dati, i documenti e le informazioni relative al funzionamento del sistema di e-procurement, ai sensi dell'art. 289 del regolamento di attuazione;

Regolamento di Attuazione: il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", di seguito "Regolamento di attuazione";

Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna: il presente atto che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l'accesso e l'utilizzo del sistema di e-procurement e dei relativi strumenti di acquisto da parte degli operatori economici e delle Amministrazioni e che disciplinano i bandi di abilitazione emanati dalla Regione, le procedure di acquisto svolte sia dalla Regione che dalle Amministrazioni;

Sistema di e-procurement: il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Autonoma della Sardegna accessibile tramite il portale www.sardegnaecat.it (SardegnaCAT) tramite il quale è possibile utilizzare il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Autonoma della Sardegna e dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ART. 1

FINALITÀ E OGGETTO

1. Il presente atto unitamente alle specifiche direttive previste nei documenti di ciascuno degli strumenti di acquisto disciplina l'accesso e il funzionamento del sistema e l'utilizzo degli strumenti di acquisto, nel rispetto ed in attuazione della normativa applicabile, definendo, tra l'altro, le condizioni di accesso, i termini e le modalità di utilizzo del sistema, nonché i rapporti e le rispettive responsabilità intercorrenti tra la Regione, il gestore del sistema, le Amministrazioni e gli operatori economici nell'accesso e nell'utilizzo degli strumenti di acquisto.
2. Il sistema di e-procurement è un ambiente informatico realizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna per la razionalizzazione degli acquisti, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare gli strumenti di acquisto, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema.
3. Il sistema di *e-procurement* viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità:
 - a. rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici;
 - b. trasparenza delle negoziazioni;
 - c. semplificazione dei processi di acquisto;
 - d. contenimento della spesa pubblica;
 - e. stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali.
4. Il sistema di *e-procurement* può, tra l'altro, essere utilizzato per istituire specifiche sezioni del Mercato Elettronico ad uso delle Amministrazioni del territorio regionale. Ove non diversamente previsto, le disposizioni di seguito indicate inerenti il sistema, l'accesso e l'utilizzo agli strumenti di acquisto si intendono applicabili e vincolanti anche ai fini dell'utilizzo degli altri servizi telematici messi a disposizione degli utenti.
5. Attraverso le procedure previste per ciascuno strumento di acquisto, la Regione seleziona e mette a disposizione delle Amministrazioni beni e servizi degli operatori economici.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

6. I beni e i servizi possono essere acquistati dalle Amministrazioni registrate al sistema tramite i propri Punti ordinanti, attraverso le procedure e sulla base dei termini e delle condizioni previste dai documenti relativi allo strumento di acquisto applicabile.
7. La Regione non opera in qualità di agente, mediatore, procacciatore di affari o intermediario. In nessun caso la Regione può essere ritenuta responsabile per gli obblighi scaturenti dalle transazioni effettuate attraverso il sistema, né garante del buon esito, sotto qualsivoglia riguardo, delle medesime transazioni.

ART. 2

ACCESSO E UTILIZZO DEL SISTEMA E DEGLI STRUMENTI DI ACQUISTO

1. Ciascun soggetto aggiudicatore è legittimato all'accesso e all'utilizzo degli strumenti di acquisto in conformità, alle condizioni ed entro i limiti previsti dalla normativa che disciplina lo strumento di acquisto utilizzato e la propria attività.
2. L'accesso e l'utilizzo del sistema di e-procurement e dei relativi strumenti di acquisto sono riservati ai soli soggetti iscritti e registrati conformemente a quanto disposto nel presente atto e devono avvenire nel rispetto delle presenti regole, delle istruzioni contenute all'interno del sito o di volta in volta comunicate dalla Regione e/o dal gestore del sistema, dei documenti di ciascuno degli strumenti di acquisto e delle norme vigenti in materia di approvvigionamenti pubblici.
3. Al fine di poter accedere e utilizzare il sistema di e-procurement e i relativi strumenti di acquisto, le Amministrazioni e gli operatori economici sono tenuti a dotarsi a propria cura e spese della strumentazione tecnica ed informatica software ed hardware, inclusi gli strumenti di firma digitale, posta elettronica certificata ed i collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete internet e, in generale, per compiere le attività all'interno del sistema.
4. L'accesso agli strumenti di acquisto da parte delle Amministrazioni e degli operatori economici sarà consentito in qualsiasi momento in cui il sistema risulterà accessibile e regolarmente funzionante, nel rispetto di quanto previsto dai documenti di ciascuno strumento di acquisto.
5. La Regione si avvale del supporto tecnico del Gestore del sistema per mettere a disposizione delle Amministrazioni il sistema e i relativi strumenti di acquisto.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

6. La Regione non interviene in alcun modo nella scelta o nello svolgimento delle procedure di acquisto delle Amministrazioni attraverso il sistema e gli strumenti di acquisto: le relative procedure verranno effettuate da ciascun soggetto aggiudicatore, tramite i rispettivi Punti ordinanti, in piena indipendenza ed autonomia.

ART. 3

GESTORE DEL SISTEMA

1. Il gestore del sistema è stato incaricato dalla Regione della gestione dei servizi di conduzione tecnica del sistema di e-procurement e dei relativi strumenti di acquisto e delle applicazioni informatiche necessarie al loro funzionamento, assumendone il gestore stesso ogni responsabilità al riguardo, anche per il rispetto dei principi in tema di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/2003.
2. Il gestore del sistema è il soggetto incaricato di controllare i principali parametri di funzionamento del sistema, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il gestore è altresì incaricato della conservazione dei documenti prodotti dagli utenti e inviati attraverso il sistema nell'ambito delle procedure di iscrizione e/o registrazione e di acquisto degli strumenti di acquisto e, in generale, delle registrazioni di sistema.
3. Il gestore del sistema, tra l'altro, è il soggetto responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema. Il gestore cura gli adempimenti in ordine alla operatività dell'identificazione informatica per l'accesso e l'utilizzo del sistema di e-procurement da parte degli utenti.

ART. 4

AMMINISTRAZIONI E PUNTI ORDINANTI

1. L'Amministrazione richiede la registrazione e opera nell'ambito del sistema di e-procurement attraverso il punto ordinante, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza cui è associato.
2. Ogni atto compiuto dal punto ordinante sarà quindi imputato direttamente ed esclusivamente al soggetto aggiudicatore di appartenenza, con conseguente obbligo di darne attuazione. Salvo diversa indicazione, il punto ordinante opera anche in qualità di responsabile delle procedure di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

affidamento ed esecuzione dei contratti da questo conclusi attraverso gli strumenti di acquisto, ai sensi dell'art. 10 del Codice dei contratti pubblici.

3. Il punto ordinante deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza e di impegnare validamente la stessa per tutte le attività che possono essere svolte sul sistema di e-procurement.
4. Nel caso in cui più punti ordinanti di una medesima Amministrazione siano registrati al sistema, l'attività di ciascun punto ordinante sarà riferibile all'Amministrazione di appartenenza e non avrà effetto nei confronti degli altri punti ordinanti.
5. Il punto ordinante, e per esso l'Amministrazione, dichiara di conoscere e di accettare le caratteristiche del sistema di e-procurement e degli strumenti di acquisto, il loro funzionamento, il gestore del sistema e le attività realizzate dalla Regione.
6. Il punto ordinante, e per esso l'Amministrazione, rimane unico ed esclusivo responsabile delle attività, degli atti e, in generale, dei procedimenti di acquisto posti in essere nel sistema nei confronti degli operatori economici, degli altri utenti e, in generale, dei terzi, anche ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990.
7. Il punto ordinante e, per esso, l'Amministrazione che utilizza gli strumenti di acquisto per i propri acquisti di beni e servizi, agisce in piena e completa autonomia e indipendenza ed è l'unico responsabile della corretta scelta ed applicazione delle procedure di selezione del contraente previste dalla normativa ad essa applicabile, nonché degli adempimenti pubblicitari, procedurali e documentali e, in generale, di tutti gli adempimenti che si rendessero necessari ai sensi della normativa applicabile in occasione della selezione e della scelta dell'operatore economico, dei beni e dei servizi da questo offerti e della stipula del relativo contratto. L'Amministrazione che utilizza gli strumenti di acquisto sarà, pertanto, tenuta a verificare preventivamente l'applicabilità delle procedure di acquisto che possono essere poste in essere attraverso il sistema di e-procurement e i relativi strumenti di acquisto, accertando l'adequatezza e la conformità delle proprie direttive interne a quanto previsto dalla normativa in materia, quale il Codice dei contratti pubblici e il regolamento di attuazione, ponendo in essere tutte le necessarie attività e gli atti propedeutici per lo svolgimento di tali procedure.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ART. 5

PUNTI ISTRUTTORI

1. Il punto ordinante può nominare uno o più punti istruttori, che assistono il medesimo punto ordinante nello svolgimento delle attività nell'ambito del sistema di e-procurement e nell'utilizzo degli strumenti di acquisto.
2. L'attività svolta dai punti istruttori ha carattere meramente interno e rileva esclusivamente nei confronti del punto ordinante che li ha nominati. Il punto istruttore non opera e non svolge alcuna attività che rilevi nei confronti degli altri utenti del sistema di e-procurement.
3. La nomina dei punti istruttori da parte del punto ordinante avviene attraverso l'apposita procedura prevista nel sito e nella domanda di registrazione alle condizioni e con le modalità ivi indicate. L'Amministrazione di appartenenza del punto ordinante che nomina il punto istruttore si assume ogni responsabilità con riferimento alla scelta, alla nomina ed all'attività svolta dai punti istruttori, nonché alla riservatezza dell'account a questi attribuito. Qualsiasi attività compiuta dal punto istruttore, o comunque attraverso il suo account, sarà dunque di esclusiva imputazione e responsabilità dell'Amministrazione di appartenenza.
4. La durata della nomina dei punti istruttori è stabilita dal punto ordinante che l'ha nominato e comunque l'efficacia della nomina dei punti istruttori cessa al cessare della registrazione di quest'ultimo.

ART. 6

OPERATORI ECONOMICI E LEGALE RAPPRESENTANTE

1. L'operatore economico richiede l'iscrizione e opera nel sistema di e-procurement attraverso un proprio legale rappresentante dotato dei necessari poteri che, per mezzo dell'account a questo rilasciato al momento dell'iscrizione, agisce esclusivamente in nome e per conto dell'operatore economico medesimo.
2. Ogni atto compiuto tramite l'account rilasciato all'operatore economico sarà quindi imputato direttamente ed esclusivamente allo stesso, con conseguente obbligo di darne attuazione.
3. Il legale rappresentante dell'operatore economico che richiede l'iscrizione deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto dell'operatore economico, e, in generale, dei poteri di compiere



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

in nome e per conto di quest'ultimo tutte le attività che possono essere svolte sul sistema di e-procurement, inclusa la sottoscrizione dei relativi contratti, il rilascio di dichiarazioni, la presentazione di autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, etc

4. Il legale rappresentante dell'operatore economico e i relativi poteri dovranno essere iscritti e risultare dal registro delle imprese o comprovati da idonea documentazione. E' onere dell'Amministrazione verificare l'effettiva sussistenza dei poteri in capo al legale rappresentante dell'operatore economico, necessari per agire nell'ambito della specifica procedura di aggiudicazione.

ART. 7

L'ISCRIZIONE AL SISTEMA DI E-PROCUREMENT

1. Ciascuna persona fisica che intende accedere ed utilizzare il sistema di e-procurement in nome e per conto del proprio operatore economico di appartenenza è tenuta preventivamente a iscriversi al sistema attraverso l'apposita procedura presente sul portale, al fine di ottenere l'account necessario per operare nel sistema.
2. L'iscrizione di ciascun soggetto può avvenire soltanto ed esclusivamente in associazione con l'operatore economico in nome e per conto del quale la persona fisica si registra, accede ed opera nel sistema.
3. Attraverso l'iscrizione la persona fisica indica i propri dati anagrafici, i dati e le informazioni relative all'operatore economico di appartenenza e tutte le informazioni richieste dal sistema, dichiarando di conoscere e accettare senza riserva le presenti direttive.
4. Il soggetto che richiede l'iscrizione al sistema è l'unico ed esclusivo responsabile della veridicità, della completezza, dell'aggiornamento e dell'accuratezza di tutti i dati e le informazioni richieste e fornite.
5. L'account rilasciato al soggetto che ha completato il processo di iscrizione viene utilizzato quale strumento di identificazione informatica. L'accesso al sistema tramite l'account comporta l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente atto, nonché, in generale, in tutti gli altri documenti relativi agli strumenti di acquisto che saranno in vigore al momento dell'accesso.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ART. 8

CONSERVAZIONE E TENUTA DELL'ACCOUNT

1. L'account è strettamente personale e riservato. Il titolare dell'account è tenuto a conservarlo con la massima diligenza ed a mantenerlo segreto e riservato, a non divulgarlo o comunque cederlo a terzi, e ad utilizzarlo sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi.
2. A tale fine il titolare dell'account, personalmente e in nome e per conto dell'Amministrazione o dell'operatore economico per cui è iscritto e/o registrato, si impegna ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire il corretto utilizzo dell'account ed a comunicare immediatamente al gestore del sistema, con le modalità di seguito indicate o precisate nel portale, l'eventuale smarrimento, sottrazione, uso abusivo o improprio, o qualsiasi altro fatto che ne comprometta la sicurezza.
3. Il titolare dell'account è tenuto a modificare la propria password in conformità a quanto verrà eventualmente indicato dalla Regione e/o dal gestore del sistema e, comunque, conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile, utilizzando l'apposita procedura prevista sul portale. In qualunque momento il titolare potrà procedere alla modifica della propria password con le modalità indicate nel portale.
4. Il titolare dell'account, così come l'Amministrazione o l'operatore economico di appartenenza, sono consapevoli e si assumono ogni responsabilità del fatto che la conoscenza dell'account da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi l'accesso al sistema ed il compimento di atti giuridicamente vincolanti direttamente imputabili al soggetto stesso titolare dell'account.
5. Il titolare dell'account e la relativa Amministrazione o operatore economico di appartenenza esonerano pertanto il gestore del Sistema e al Regione da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dell'account da parte di terzi e, in generale, in connessione con l'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole di tali strumenti, impegnandosi a risarcire il gestore del sistema e, se del caso, la Regione per i danni di qualsiasi natura che dovessero eventualmente subire in conseguenza di tali eventi.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

6. In ogni caso, il titolare dell'account e la relativa Amministrazione o operatore economico di appartenenza prendono atto ed accettano che l'utilizzo abusivo, improprio o, comunque, pregiudizievole dell'account può comportare la sospensione o la revoca della registrazione o iscrizione.
7. In ogni caso di sospetta divulgazione o di comunicazione ad altri soggetti, sottrazione, furto o circostanza da cui possa derivare comunque l'abusiva divulgazione dell'account, e comunque in ogni ipotesi di sospetta perdita della riservatezza dell'account, il titolare dell'account ovvero l'Amministrazione o l'operatore economico di appartenenza dovranno comunicare tale circostanza al gestore del sistema attraverso l'apposito call center indicato nel portale, che provvederà – effettuate le opportune verifiche al fine di identificare il chiamante – a sospendere la validità dell'account: in caso di sottrazione o furto il titolare dell'account, ovvero la rispettiva Amministrazione o operatore economico di appartenenza dovranno quindi provvedere entro le successive 48 ore ad inviare la copia della denuncia effettuata presso le competenti Autorità. In ogni caso tutti gli atti compiuti con l'utilizzazione dei suddetti codici saranno ritenuti giuridicamente vincolanti e direttamente imputabili alla relativa Amministrazione o operatore economico di appartenenza del titolare dell'account.
8. Nel caso in cui il titolare abbia dimenticato l'account dovrà seguire le istruzioni indicate sul portale.

ART. 9

EFFETTI DELL'USO DELL'ACCOUNT E DELLA FIRMA DIGITALE

1. L'utilizzo dell'account vale ad attribuire incontestabilmente al titolare, nonché al soggetto da questo rappresentato, tutte le manifestazioni di volontà, ed in generale tutte le azioni, gli atti e i fatti posti in essere nell'ambito del sistema, che si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. u-ter) del D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 289 del regolamento di attuazione.
2. L'Amministrazione e l'operatore economico prendono atto ed accettano che gli atti ed i documenti per i quali è richiesto di volta in volta l'utilizzo della firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità richiesta.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. Il punto ordinante e il legale rappresentante dell'operatore economico, quali titolari dello strumento di firma digitale, sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari, di attuazione, contrattuali, le regole tecniche e le deliberazioni dell'Agenzia per l'Italia digitale in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, così come ogni qualsiasi altra istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente la Regione ed il gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo improprio dello strumento di firma digitale.
4. Il mancato o comunque non corretto utilizzo degli strumenti informatici di volta in volta richiesti per compiere le attività nell'ambito del sistema di e-procurement costituiscono una violazione delle presenti direttive che costituirà oggetto di accertamento da parte della Regione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.
5. L'efficacia e la validità dei documenti sottoscritti con firma digitale e dei documenti sottoscritti con l'account sono disciplinate dal codice dell'Amministrazione digitale e, in generale, dalla normativa italiana vigente in materia.

ART. 10

LA REGISTRAZIONE AL SISTEMA DELLE AMMINISTRAZIONI E DEI RELATIVI PUNTI ORDINANTI

1. Le Amministrazioni sono legittimate a richiedere la registrazione per accedere al sistema di e-procurement attraverso i loro punti ordinanti registrati nel sistema, i quali devono essere dotati di tutte le autorizzazioni e di tutti i poteri necessari per operare nel sistema ed impegnare l'Amministrazione di appartenenza all'acquisto di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto.
2. La registrazione al sistema delle Amministrazioni avviene a seguito dell'invio dell'apposita domanda da parte di un punto ordinante di appartenenza dell'Amministrazione con le modalità e secondo i criteri e le condizioni previste dalla normativa vigente, dalle presenti direttive e seguendo le indicazioni presenti sul portale.
3. L'invio della domanda comporta l'integrale conoscenza ed accettazione delle presenti direttive e degli altri documenti applicabili agli strumenti di acquisto.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

4. Ciascuna Amministrazione può essere rappresentata nel sistema di e-procurement da più punti ordinanti, che saranno dotati del profilo e delle autorizzazioni previste dai propri poteri. La registrazione dell'Amministrazione implica l'esistenza e la registrazione almeno di un punto ordinante della medesima Amministrazione.
5. Ogni soggetto che richiede la registrazione quale punto ordinante dell'Amministrazione di appartenenza deve essere dotato di firma digitale.
6. La domanda di registrazione deve essere sottoscritta a mezzo di firma digitale dal punto ordinante ed inviata per via telematica attraverso il sistema, conformemente alle modalità indicate nel portale.

ART. 11

L'ISCRIZIONE AL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DEI FORNITORI E DEI RELATIVI LEGALI RAPPRESENTANTI

1. L'iscrizione degli operatori economici al sistema può essere conseguita dai fornitori che abbiano ottenuto l'aggiudicazione di una Convenzione, l'aggiudicazione di un Accordo Quadro ovvero a seguito di iscrizione del fornitore al Mercato Elettronico della Regione Autonoma della Sardegna, o ad altro strumento di acquisto.
2. Gli operatori economici dotati dei requisiti previsti sono legittimati a richiedere l'iscrizione per accedere al sistema di e-procurement attraverso i loro legali rappresentanti registrati nel sistema, che siano dotati di tutte le autorizzazioni e di tutti i poteri necessari per operare nel sistema ed agire in nome e per conto dell'operatore economico di appartenenza attraverso gli strumenti di acquisto.
3. L'iscrizione al sistema avviene attraverso i rispettivi legali rappresentanti ed è rilasciata dalla Regione con le modalità e secondo i criteri e le condizioni previste per ciascuno strumento di acquisto dalla normativa vigente, dalle presenti direttive e seguendo le indicazioni presenti sul sito.
4. Ciascun operatore economico può essere rappresentato nel sistema di e-procurement da più legali rappresentanti, che saranno dotati del profilo e delle autorizzazioni previste dai propri poteri, sulla base dell'iscrizione conseguita dall'operatore.
5. L'iscrizione dell'operatore economico al sistema implica l'esistenza e l'abilitazione almeno di un legale rappresentante dello stesso.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

6. L'operatore economico che intende ottenere l'iscrizione al sistema deve inviare apposita domanda tramite il proprio legale rappresentante, sulla base di quanto previsto da ciascuno strumento di acquisto, con le modalità e secondo i criteri e le condizioni previste dalla normativa vigente, dalle presenti direttive e seguendo le indicazioni presenti sul portale.
7. L'invio della domanda comporta l'integrale conoscenza ed accettazione delle presenti direttive nonché dei documenti relativi allo strumento di acquisto per cui si richiede l'iscrizione.
8. Ogni soggetto che richiede l'iscrizione quale legale rappresentante dell'operatore economico deve essere dotato di firma digitale. La domanda deve essere sottoscritta a mezzo di firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico ed inviata per via telematica attraverso il sistema, conformemente alle modalità indicate nel portale.

ART. 12

REGOLE COMUNI ALLE AMMINISTRAZIONI E OPERATORI ECONOMICI

1. Le Amministrazioni e gli operatori economici dichiarano ed accettano di utilizzare in completa autonomia il sistema di e-procurement, i relativi strumenti di acquisto e tutti i servizi messi a loro disposizione nel sistema e si impegnano ad utilizzarli esclusivamente per le finalità, in conformità, nei limiti ed alle condizioni prescritte dalla normativa vigente, dalle presenti direttive e dai documenti che disciplinano ciascuno strumento di acquisto e nel rispetto della normativa applicabile.
2. L'accesso e la partecipazione al sistema comportano l'integrale accettazione di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nelle presenti direttive, negli altri documenti degli strumenti di acquisto e, in generale, di tutto quanto portato a conoscenza degli utenti del sistema tramite la pubblicazione nel portale e/o l'invio di apposite comunicazioni.
3. La Regione si riserva il diritto di modificare a propria discrezione e in qualunque momento le presenti direttive, comunicando alle Amministrazioni e agli operatori economici l'avvenuta modifica in via telematica e pubblicando sul portale le modifiche apportate: in tal caso, i punti ordinanti ed i legali rappresentanti, fatta salva la disciplina contenuta nei documenti relativi a ciascun strumento di acquisto, potranno chiedere di essere cancellati secondo le modalità ed i termini indicati sul portale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

4. Nel caso in cui siano abilitati più punti ordinanti per la medesima Amministrazione o più legali rappresentanti per il medesimo operatore, la richiesta di cancellazione di uno di essi non rileva con riferimento alla registrazione e/o iscrizione degli altri soggetti (punti ordinanti o legali rappresentanti) appartenenti alla medesima Amministrazione o operatore, che rimarranno pertanto abilitati al sistema.
5. In difetto di tempestiva comunicazione, le nuove direttive si considereranno automaticamente accettate e saranno applicabili all' Amministrazione e all'operatore economico a partire dalla data indicata per la loro entrata in vigore.
6. In ogni caso rimane a carico degli utenti del sistema la responsabilità del controllo dei termini e delle condizioni di utilizzo del sistema, dei relativi strumenti di acquisto e degli eventuali ulteriori servizi, che saranno di volta in volta applicabili. Pertanto, fatto salvo il diritto di recesso, l'accesso al portale o comunque l'utilizzo degli strumenti di acquisto e degli ulteriori servizi comportano di per sé l'integrale ed incondizionata accettazione della versione delle direttive in quel momento pubblicata sul portale.
7. L' Amministrazione e l'operatore economico prendono atto ed accettano che l'utilizzo del sistema non comporterà alcun preventivo controllo da parte del gestore del sistema né tantomeno della Regione del rispetto della normativa vigente, ivi comprese le disposizioni di legge e regolamentari in materia di acquisti di beni e servizi della PA applicabili all'Amministrazione procedente, che dichiarano di ben conoscere ed accettare, e sono pertanto responsabili in via esclusiva in caso di violazione della suddetta normativa e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
8. L' Amministrazione e l'operatore economico si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il sistema di e-procurement si attuino turbative nel corretto svolgimento delle negoziazioni e delle procedure di acquisto. L'operatore economico, in particolare, dichiara, tra l'altro, di ben conoscere le norme in materia di tutela della concorrenza e i relativi divieti di intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'UE e gli articoli 2 e seguenti della L. 287/1990.
9. Le Amministrazioni si impegnano a segnalare alla Regione la realizzazione da parte dell'operatore economico nelle procedure di acquisto svolte nell'ambito del sistema di e-procurement di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

comportamenti suscettibili di dare luogo a pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato ai sensi della normativa vigente, anche al fine di consentire alla Regione di assumere gli opportuni provvedimenti relativi all'iscrizione ed eventualmente di segnalare tali circostanze all'Autorità Giudiziaria per la verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti.

10. L'Amministrazione e l'operatore economico si impegnano a non arrecare danni o molestie alla rete o a terzi, a non immettere nel portale materiale illecito, quale, ad esempio, materiale con contenuto diffamatorio, offensivo o in violazione della legge sulla proprietà intellettuale ed industriale.
11. L'Amministrazione e l'operatore economico prendono atto ed accettano che, entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, le informazioni, i dati, i documenti, inerenti le procedure di iscrizione e di acquisto immessi e/o scambiati nel sistema potranno essere utilizzati dalla Regione e dalle Amministrazioni, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

ART. 13

DICHIARAZIONI RILASCIATE IN SEDE DI REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE, AGGIORNAMENTO E MODIFICA

1. L'Amministrazione, l'operatore economico e ciascun soggetto che agisce in loro nome e conto richiedendo la registrazione o l'iscrizione ed operando nel sistema di e-procurement garantiscono l'esattezza, la veridicità, la completezza, l'accuratezza e l'aggiornamento dei dati personali e delle informazioni inserite nella domanda, nonché di tutte le informazioni ed i dati che forniranno alla Regione, al gestore del Sistema, alle Amministrazioni e agli operatori economici.
2. Salvo quanto disposto dal successivo comma 3, l'Amministrazione e l'operatore economico prendono atto ed accettano che la Regione non effettuerà alcun controllo in merito ai dati, alle informazioni, alle dichiarazioni, alle attestazioni ed, in generale, al contenuto della domanda di registrazione e di iscrizione, rimanendo l'Amministrazione e l'operatore economico, e i soggetti che agiscono in loro nome e conto, i soli ed esclusivi responsabili della accuratezza, veridicità, completezza ed aggiornamento dei predetti contenuti. Resta, pertanto, inteso che la Regione non assume alcuna responsabilità in relazione all'eventuale rilascio, sulla base di dichiarazioni inesatte



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

o non veritiere, di provvedimenti di registrazione o iscrizione a soggetti non muniti dei requisiti dichiarati o di idonei poteri.

3. Fermo quanto previsto al precedente comma, la Regione effettuerà i controlli e le verifiche previste ex lege in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in capo agli operatori economici iscritti risultati aggiudicatari di Convenzioni o Accordi Quadro.
4. La Regione si riserva, altresì, la facoltà di richiedere chiarimenti, effettuare controlli e/o verifiche a campione in merito all'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati dai soggetti aggiudicatori, dagli operatori economici e dai soggetti che in nome e per conto di questi agiscono all'atto della domanda di registrazione o di iscrizione.
5. La Regione si riserva di effettuare controlli, tra l'altro, anche in merito alla partecipazione alle procedure relative agli strumenti di acquisto, all'esecuzione dei contratti nonché, in generale, al corretto utilizzo del sistema, anche acquisendo informazioni da altri soggetti aggiudicatori e dagli operatori economici e attraverso verifiche ispettive in merito all'esecuzione del contratto, sulla base di quanto disciplinato da ciascuno strumento di acquisto.
6. La Regione si riserva, altresì, la facoltà di richiedere in ogni momento l'invio di certificati, attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti richiesti per la registrazione e/o iscrizione, anche con riferimento alla rispondenza dei beni ed ai servizi abilitati alle specifiche ed ai requisiti previsti dal bando e nonché alla sussistenza di eventuali qualifiche professionali o delle particolari iscrizioni ad albi od elenchi rilevanti ai fini dell'iscrizione.
7. L'Amministrazione e l'operatore economico si impegnano, su espressa richiesta da parte della Regione, a confermare la permanenza dei requisiti già dichiarati all'atto della domanda di registrazione o iscrizione e prendono atto ed accettano che il mancato tempestivo rinnovo e/o la mancata tempestiva conferma della permanenza dei requisiti potranno comportare l'immediata sospensione o cancellazione dell'iscrizione.
8. L'Amministrazione e l'operatore economico si impegnano, anche in assenza di espressa richiesta da parte della Regione, a comunicare tramite l'apposita procedura prevista dal portale qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi e di tutte le informazioni dichiarate al momento della domanda di registrazione o iscrizione, incluse le caratteristiche dei beni e dei servizi.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

9. L'Amministrazione e l'operatore economico prendono atto ed accettano che l'intervenuto mutamento dei predetti requisiti potrà comportare l'eventuale sospensione o cancellazione.
10. Il mancato aggiornamento dei dati e delle informazioni suddette da parte di soggetti aggiudicatori e fornitori comporta, a prescindere da accertamenti sul dolo o la colpa delle stesse, la piena efficacia delle azioni e delle comunicazioni effettuate dagli utenti del sistema utilizzando tali dati e informazioni.
11. L'accertata non veridicità, completezza o aggiornamento delle dichiarazioni, dei dati ed in generale delle informazioni fornite dai soggetti operanti nell'ambito del sistema possono comportare l'immediata sospensione o cancellazione, con conseguente impossibilità del soggetto aggiudicatore o del fornitore di accedere al sistema, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Regione, dal gestore del sistema, dai fornitori e/o da terzi.

ART. 14

**SOSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E RINNOVO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI DA PARTE
DELL'OPERATORE ECONOMICO**

1. La revoca e l'inserimento di un nuovo od ulteriore legale rappresentante dell'operatore dovranno essere comunicate alla Regione attraverso le apposite procedure indicate sul portale, allegando, ove richiesto, copia della documentazione comprovante i poteri del nuovo legale rappresentante.
2. Prendendo atto che l'iscrizione viene, tra l'altro, effettuata sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori rese dall'operatore ex artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, e che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni hanno la medesima validità temporale del certificato che sostituiscono, almeno ogni sei mesi l'operatore, si impegna a rinnovare le autocertificazioni in scadenza – ivi incluse, in caso di consorzi di cui all'art. 34, lettera b) e c) del Codice dei contratti pubblici, e a confermare la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione e già dichiarati all'atto della domanda, seguendo la procedura indicata sul portale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ART. 15

DURATA, PENALI, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA ISCRIZIONE

1. La durata dell'iscrizione al sistema è disciplinata da ciascuno strumento di acquisto e, salvo diversa indicazione e salvo il rinnovo delle autocertificazioni rilasciate, è efficace a tempo indeterminato e comunque fino a diversa comunicazione della Regione.
2. La Regione, in base a quanto previsto dalle presenti direttive e/o da documenti di ciascuno strumento di acquisto, avrà la facoltà di disporre l'applicazione di penali nei confronti dell'operatore, la sospensione o la revoca dell'iscrizione. La Regione si riserva altresì il diritto discrezionale ed insindacabile di sospendere o revocare motivatamente in qualsiasi momento l'iscrizione, senza che nessuno possa avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tale provvedimento.
3. La Regione si riserva il diritto di sospendere e/o revocare in qualsiasi momento l'iscrizione dell'utente per motivi tecnici, organizzativi, ovvero legati alla sicurezza del sistema, previa, ove possibile, comunicazione, senza che nessuno possa avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tale provvedimento.
4. Successivamente alla sospensione o alla revoca, l'Amministrazione e l'operatore economico si impegnano a non compiere attività di qualsiasi genere all'interno del sistema, salvo diversa espressa indicazione da parte della Regione fermi restando gli obblighi già assunti

ART. 16

COMUNICAZIONI

1. Ai fini dell'utilizzo del sistema e per tutte le attività e le operazioni ivi compiute, l'operatore economico elegge il proprio domicilio nell'area appositamente individuata del sistema, nonché presso gli altri recapiti da questo dichiarati, quali il numero di fax, l'indirizzo di pec posta elettronica certificata e la sede legale.
2. Tutte le comunicazioni effettuate dall'Amministrazione e dall'operatore quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti, documenti, certificazioni, dovranno di regola essere effettuate utilizzando la apposita area disponibile nel sistema.
3. Sono fatte salve specifiche prescrizioni eventualmente previste dai soggetti aggiudicatori nella documentazione di gara.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

4. L'operatore si impegna ad accedere, verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita, e comunque tutte le volte che si renderà necessario in funzione della propria partecipazione al sistema, l'area comunicazioni del proprio account, il numero di fax e la casella di Posta Elettronica Certificata da questo indicata, così come ogni altra area eventualmente indicata dalla Regione all'interno del portale.
5. La Regione ed il gestore del sistema non potranno comunque essere ritenuti responsabili per eventuali malfunzionamenti del sistema che in qualsiasi modo possano pregiudicare o ritardare la consegna delle comunicazioni al destinatario finale.

ART. 17

SISTEMA INFORMATICO E REGISTRAZIONI DI SISTEMA

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 289 del D.P.R. 207/2010, il sistema di e-procurement è realizzato in conformità con quanto previsto dall'art. 77 del Codice dei contratti pubblici e delle applicabili prescrizioni di cui all'Allegato XII del Codice, con modalità e soluzioni che impediscono di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure.
2. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del sistema informatico di negoziazione sono attribuite ai soggetti attraverso l'account e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
3. Le registrazioni di sistema sono effettuate, conservate ed archiviate in conformità di quanto previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 82/2005.
4. L'Amministrazione e l'operatore dichiarano e riconoscono che le registrazioni di sistema fanno piena prova dei rapporti tra le parti. Tali registrazioni hanno carattere riservato e non verranno divulgate a terzi, al di fuori delle ipotesi espressamente consentite, quali ad esempio l'esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 241/90 e s.m. e la richiesta dell'Autorità Giudiziaria. Ove possibile, la Regione e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli operatori ed alle Amministrazioni gli interventi di manutenzione sul sistema. Gli operatori e le Amministrazioni, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al sito ed al sistema potrà in ogni momento



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

5. Gli operatori e le Amministrazioni, ciascuno per quanto di propria competenza, esonerano la Regione ed il gestore del sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni il sistema.

ART. 18

NORMATIVA APPLICABILE

1. Le presenti direttive e gli altri documenti relativi agli strumenti di acquisto dispongono e spiegano i loro effetti nel rispetto ed in attuazione della normativa vigente in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione in generale, dalla legge italiana e comunitaria, incluso il D.Lgs. 82/2005, il D.Lgs. 196/2003.
2. Per quanto non espressamente indicato dalle presenti direttive e dagli altri documenti relativi agli strumenti di acquisto, il sistema di e-procurement, gli strumenti di acquisto e tutte le relative procedure, così come ogni atto o negozio giuridico posto in essere nell'ambito del sistema – inclusi i contratti di approvvigionamento dei beni e servizi stipulati tra Amministrazioni e operatori economici - si intendono disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari in essere.

ART. 19

MANLEVA

1. Gli utenti del sistema si impegnano a manlevare e a tenere indenne la Regione e il Gestore del sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sostenute dagli stessi e/o da terzi a causa di violazioni degli articoli previsti nel presente documento, di un utilizzo scorretto o improprio del sistema o della violazione della normativa vigente.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ART. 20
MODIFICHE DEL PRESENTE ATTO**

1. Qualunque modifica al presente atto verrà pubblicata sul portale. Sarà onere e cura degli utenti del sistema verificare sul portale eventuali modifiche e/o integrazioni apportate sul testo. In ogni caso l'accesso al sistema comporta l'accettazione dell'atto "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna" modificato e/o integrato.
2. Ove non ritengano di poter accettare le modifiche apportate all'atto, gli utenti possono richiedere la cancellazione dalle funzionalità del sistema fatte salve le obbligazioni già assunte.
3. L'effettuazione di qualsivoglia operazione successivamente alla pubblicazione di cui al comma 1 vale come accettazione implicita delle modifiche apportate all'atto.

**ART. 21
DISCIPLINA DI CONDOTTA**

1. Gli utenti del sistema sono tenuti ad utilizzare il sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per i fini ammessi dal presente atto. Le Amministrazioni e gli operatori economici iscritti sono responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

**ART. 22
ACCESSO AGLI ATTI**

1. Gli operatori economici e, in generale, gli aventi diritto potranno accedere ai documenti prodotti, inoltrando apposita richiesta alle Amministrazioni, mentre, per quanto concerne il processo di iscrizione al sistema, gli stessi saranno tenuti ad inoltrare la richiesta di accesso alla Regione, il tutto nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

documenti amministrativi ai sensi della L. 241/1990, del Codice dei contratti pubblici e del Codice dell'amministrazione digitale.

2. Sono comunque esclusi dal diritto di accesso le soluzioni tecniche e i programmi utilizzati dalla Regione o dal gestore del sistema, ove coperti da diritto di privativa intellettuale.

ART. 23

CONCILIAZIONE PRESSO LA CCIAA

1. Per eventuali controversie concernenti l'esecuzione, l'interpretazione, l'attuazione e la modifica del presente atto, che dovessero insorgere tra l'operatore economico e la Regione, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Cagliari ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

ART. 24

FORO COMPETENTE

1. Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere nei confronti della Regione, in merito alla esecuzione, interpretazione, attuazione e modifica del presente atto, la competenza esclusiva è del Foro di Cagliari.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'operatore economico e le Amministrazioni, è competente in via esclusiva il foro dell'Amministrazione contraente.

ART. 25

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali acquisiti dalla Regione per effetto di questo atto sono utilizzati per l'istituzione e la gestione del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna e degli operatori economici in esso iscritti e delle Amministrazioni registrate.
2. I dati sono raccolti e trattati dalla Regione sia con strumenti informatici sia su supporto cartaceo e possono, attraverso adeguato sistema di profilazione, essere consultati, modificati e/o integrati dai diretti interessati.